



- In caso di conseguimento degli obiettivi in misura inferiore al 60%, o per lunghe assenze che incidono sul riconoscimento della quota a saldo, si provvederà al conguaglio negativo anche con riferimento alla quota già erogata con le somme dovute nel primo mese utile.
- Al personale assunto a tempo determinato la quota economica spettante verrà corrisposta a saldo entro il mese di aprile 2025, senza step intermedi.

4.5 Altre disposizioni

- La Direzione Generale si impegna a trasmettere alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali le tabelle riassuntive delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi nella fase intermedia e nella fase finale. Su richiesta della RSU e delle Organizzazioni Sindacali, la Direzione Generale si impegna ad attivare, entro 10 giorni dalla richiesta, uno specifico incontro per esaminare situazioni individuali o collettive che abbiano determinato una valutazione critica. La procedura di cui sopra, relativamente al raggiungimento degli obiettivi nella fase finale, deve essere espletata prima che il Nucleo di Valutazione delle Performance si pronunci ufficialmente sulle percentuali di raggiungimento stesse;
- Il presente accordo si applica al personale di comparto di cui al CCNL 02.11.2022; all'erogazione della premialità ai dipendenti assunti a tempo determinato su fonti di finanziamento come indicate nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale si provvederà con risorse a valere sugli stessi finanziamenti e nel limite degli stessi. L'IZSLER s'impegna ad idonea informativa alla RSU e alle OO.SS. di eventuali condizioni ostative al riconoscimento della premialità a detto personale.

ART. 5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

5.1 Premessa

Le parti danno atto del quadro normativo in materia di progressioni economiche all'interno delle aree, succintamente compendiate come segue:

- visto l'art.23 del D. Lgs n.150/2009, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 2 in punto di attribuzione in modo selettivo ad una quota limitata di lavoratori delle progressioni economiche, anche alla luce dell'interpretazione resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – prot. N.30823 del 05/07/2019 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato prot. N.179263 del 02/07/2019;